

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 914

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CICOLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2006

Istituzione dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza stradale

ONOREVOLI SENATORI. - I drammatici incidenti che quotidianamente si verificano sulle strade italiane non ci consentono di rimanere indifferenti di fronte a tale tributo di sangue. Occorre intervenire al più presto per realizzare anche in Italia quanto in altri Paesi dell'Unione europea è già stato fatto con notevole successo in termini di riduzione dell'incidentalità. L'Italia è tra i pochi Stati dell'Unione europea che ha visto aumentare, anziché ridurre, il numero degli incidenti e dei feriti sulle strade. Alcuni Paesi come il Regno Unito, l'Olanda, la Svezia hanno dimostrato che l'obiettivo fissato dalla Commissione europea della riduzione, entro il 2010, del 40 per cento della mortalità non è irrealizzabile; in questi ultimi anni tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno adottato misure straordinarie ed hanno ottenuto discreti risultati.

Tra le iniziative più importanti da realizzare nell'immediato, citiamo anche il Piano nazionale della sicurezza stradale istituito ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 marzo 1999, n. 144 e i suoi programmi di attuazione approvati dal CIPE con le delibere n. 100 del 29 novembre 2002 e n. 81 del 13 novembre 2003, che hanno evidenziato la necessità di costituire una struttura tecnica interamente dedicata alla sicurezza stradale.

L'esigenza di costituire una struttura tecnica che gestisca in modo unitario tutta la materia della sicurezza stradale è comune alla maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea, che già da tempo hanno costituito apposite strutture. Sotto questo profilo, la soppressione dell'Ispettorato generale della circolazione e della sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituisce un grave arretramento.

L'attuale carenza risulta tanto più grave in quanto l'Italia negli ultimi otto anni ha cominciato ad accumulare un ritardo di sicurezza sempre più ampio rispetto agli altri Paesi europei. Oggi, il nostro Paese è arrivato a contare, ogni anno, oltre 8.000 morti e oltre 330.000 feriti a causa degli incidenti stradali e risulta essere uno dei pochissimi Paesi dell'Unione europea, (insieme a Grecia e Portogallo) che nell'ultimo triennio ha registrato una crescita dei tassi di mortalità (+6 per cento) e di ferimento (+14 per cento) per incidenti stradali, mentre il Programma europeo per la sicurezza stradale ha indicato, come noto, l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime del 40 per cento in dieci anni. I carenti livelli di sicurezza stradale del nostro Paese, da un lato, e la mancanza di strutture tecniche adeguate, sia a livello nazionale sia a livello locale, costituiscono dunque due aspetti complementari di una stessa realtà.

In relazione a queste drammatiche condizioni appare urgente colmare una lacuna che pregiudica la possibilità di invertire le tendenze in atto e determinare un miglioramento della sicurezza stradale, costituendo una struttura tecnica finalizzata a garantire la sicurezza stradale in linea con gli *standard* europei.

Il disegno di legge che segue delinea i caratteri fondamentali di un'Agenzia nazionale della sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», e tiene conto sia delle esperienze che altri Paesi europei hanno sviluppato in questa materia, sia delle indicazioni del citato Piano nazionale della sicurezza stradale.

L'Agenzia dovrebbe occuparsi, in particolare, delle seguenti attività:

a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale (ed anche

del tasso dei feriti e dei morti), così come previsto anche dal citato Piano nazionale della sicurezza stradale;

b) predisporre l'insieme degli interventi a tal fine preordinati, quali: programmazione annuale, individuazione delle linee di azione prioritarie, ripartizione dei fondi messi a disposizione dalle leggi di finanziamento, assistenza e supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) e dalle società concessionarie;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale realizzati dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati di sicurezza stradale;

d) predisporre annualmente una relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

e) aggiornare ogni tre anni il citato Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base del bilancio dei risultati ottenuti e delle disposizioni impartite a livello nazionale e comunitario;

f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione;

g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Tale struttura deve inoltre dialogare, a livello comunitario, con l'Osservatorio per la

sicurezza stradale e, a livello nazionale, con la Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, organismo costituito in base ad un accordo collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) del 22 gennaio 2001, e che rappresenta la sede di confronto tra le diverse amministrazioni pubbliche, le rappresentanze economiche e sociali, le associazioni di cittadini e gli operatori del settore.

* * *

Con l'articolo 1 si istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale con sede in Roma e dotata di sezioni periferiche.

L'articolo 2 stabilisce che il compito precipuo dell'Agenzia è di costituire supporto tecnico per il Ministero delle infrastrutture e, più in generale, per il Governo al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea e ne elenca le principali azioni.

L'articolo 3 prevede che l'Agenzia sia costituita da un Comitato direttivo, un Comitato di coordinamento e una Direzione generale. L'organizzazione funzionale è demandata a un regolamento approvato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture.

L'articolo 4 provvede alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia. Tali costi costituiscono solo in parte spese aggiuntive per l'erario dello Stato, in quanto solo una minima parte del personale sarà reclutato tramite concorso pubblico, mentre per almeno il 75 per cento si provvederà mediante trasferimento dai ministeri e dagli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.

Art. 2.

1. L'Agenzia costituisce supporto tecnico per il Ministero delle infrastrutture e, più in generale, per il Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea.

2. In particolare, l'Agenzia svolge azioni di supporto al fine di:

a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale istituito ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

b) predisporre l'insieme degli interventi a tal fine preordinati, quali: programmazione annuale, individuazione delle linee di azione prioritarie, ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, assistenza e supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) e dalle società concessionarie;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai ministeri, dalle regioni, dalle province, dai

comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

d) predisporre annualmente una relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base del bilancio dei risultati ottenuti e delle disposizioni che saranno impartite a livello nazionale e comunitario;

f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione;

g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

2. Sono organi dell'Agenzia:

- a)* il Comitato direttivo;
- b)* il Comitato di coordinamento;
- c)* la Direzione generale.

3. Il Comitato direttivo è composto dai seguenti membri:

- a)* il Ministro delle infrastrutture, che lo presiede;
- b)* il Ministro dei trasporti;
- c)* il Ministro dell'economia e delle finanze, o un suo sottosegretario delegato;
- d)* il Ministro della salute, o un suo sottosegretario delegato;

e) il Ministro dell'interno, o un suo sottosegretario delegato;

f) il Ministro dell'università e della ricerca o un suo sottosegretario delegato;

g) il Ministro della pubblica istruzione o un suo sottosegretario delegato;

h) il Ministro delle comunicazioni o un suo sottosegretario delegato;

i) tre rappresentanti della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il Comitato di coordinamento, composto da tredici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministero delle infrastrutture, ed è formato da otto rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 3 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali.

5. La Direzione generale è costituita da:

a) sei uffici dirigenziali;

b) una segreteria per i due Comitati nella sede centrale;

c) sezioni periferiche territoriali.

6. Il personale della Direzione generale consta di centocinquanta unità di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 3, nonché dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 4.

1. Alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni alle norme del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

